

## **Vendita al pubblico di farmaci da banco, di automedicazione e prodotti non soggetti a prescrizione medica ai sensi della Legge 04.08.2006 n. 248**

### **IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

***ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,***

consapevole delle conseguenze amministrative e penali previste dall'art. 21 della Legge 241/190 e dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, false attestazioni, formazione o uso di atti falsi

### **DICHIARA**

- che è in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71, commi 1, 3, 4, 5 del D. Lgs. 59/2010<sup>1</sup>,
- che, ai sensi dell'art. 67<sup>2</sup> del D.Lgs 159/2011, nei propri confronti, non è stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del medesimo decreto, e che non sono state riportate condanne con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'art. 51, comma 3-bis del codice di procedura penale;

**[in caso di società]** di allegare apposita dichiarazione a firma dei soggetti di cui all'articolo 2 del DPR 252/1998, nella quale gli stessi attestano l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011<sup>3</sup>.

- che l'esercizio commerciale in titolarità/ del quale il firmatario è rappresentante legale è compreso tra quelli indicati dall'art.4 comma 1 lettera d) o lettera e) o lettera f) del D.Lgs. 31 marzo 1998 n.114

- che la vendita dei farmaci sarà effettuata in apposito reparto alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di farmacista/i dott./dott.ri

<sup>1</sup> Art. 71, commi 1,3,4,5 del D. Lgs. 59/2010:

co. 1. Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.

co. 2. omissis.

co. 3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

co. 4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione;

co. 5. In caso di società, associazioni o organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

<sup>2</sup> Ai sensi di quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 159/2011, rientrano in tale previsione anche le cause di divieto, decadenza e sospensione di cui alla legge 575/1965.

<sup>3</sup> Vedi nota 2.

abilitato/i all'esercizio della professione ed iscritto all'Ordine dei Farmacisti al N.

- che si impegna a comunicare alla Regione Campania – Servizio Farmaceutico – Centro Direzionale isola C3 :
- le eventuali sostituzioni dei farmacisti incaricati entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta sostituzione
- la eventuale modifica inerente l'ubicazione dei locali ove viene inserita la postazione dedicata alla vendita di farmaci entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta modifica.
- che è In possesso del seguente titolo abilitante:

n.  del

### **COMUNICA**

che a far data dal  avvierà l'attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'art. 9 bis del D.L. 18 settembre 2001 n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2001 n. 405 e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, ai sensi e per gli effetti del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni dalla L. 04.08.2006 n. 248 presso l'esercizio indicato nella sezione "Sede dell'attività".